

## La “Riforma Moratti”: così stanno le cose...

di Fausto Vono

La cosiddetta “Riforma Moratti”, che risponde alla domanda di modernizzazione della scuola italiana, non è una cattiva riforma. Basti pensare al **Portfolio delle competenze** che documenta il percorso educativo e formativo degli alunni, ne raccoglie le prove scolastiche e gli elaborati più significativi, le esperienze e le competenze acquisite, insieme alle valutazioni degli insegnanti e alle osservazioni delle famiglie; agli **Stage e tirocini di lavoro** per tutti gli studenti dopo i 15 anni, novità assoluta per l’Italia che permette all’esperienza di lavoro di essere considerata parte integrante della formazione e dell’istruzione e che, al termine degli studi, servirà a qualificare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; all’**obbligo scolastico esteso sino al 18° anno di età**, che garantisce, come negli altri Paesi dell’Unione Europea, un periodo di istruzione e di formazione di almeno 12 anni, che duri, comunque, fino al conseguimento di una qualifica, con titoli di studio che avranno validità in tutti i Paesi d’Europa. La Riforma, per il momento, lascia praticamente insoluti alcuni grossi problemi quale, ad esempio, quello della “*qualità*” dei docenti (problema ineludibile nella scuola che, ancor oggi, non

premia i migliori, decisamente non valorizzati e “trattati” alla stessa stregua degli incapaci. La riforma presenta, certamente, alcuni punti oscuri (soprattutto per quanto attiene alla scuola secondaria – di primo e di secondo grado – e all’istruzione professionale) ma, prima di giudicarla in relazione a questi settori, sarà bene attendere i decreti di attuazione che dovranno pur chiarire perplessità e zone d’ombra.

Se ci si limita all’esame di ciò che è ormai chiaro, vale a dire alla riforma della scuola elementare, francamente non si capisce l’accanimento ed il livore nei confronti di un decreto attuativo che annullerebbe il “tempo pieno” e che, a detta dei suoi “nemici” creerebbe docenti di serie A (i “tutor”) e docenti di serie “B” (tutti gli altri).

Vien da pensare che chi sostiene queste tesi bizzarre, non abbia letto il decreto contro il quale si accanisce, oppure ignori i principi interpretativi della Legge e degli atti aventi valore di legge, oppure non sappia quale sia la situazione attuale, alla luce della normativa previgente al decreto medesimo, esplicitamente (o implicitamente) abrogata dalla normativa “Moratti” oggi contestata. Vediamo, innanzi tutto, che cosa dice l’art. 12 “Preliminari al Codice Civile”:

### **Art. 12 - Interpretazione della legge**

*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.*

Chiarito ciò, vediamo ora che cosa afferma l’art. 15 del contestato recente decreto legislativo:

### **Art. 15 “Riforma Moratti”**

*Attività di tempo pieno*

Al fine di realizzare le attività educative di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 3 e all’art. 10, commi 1, 2 e 3, – **è confermato** in via di prima applicazione, per l’a. s. 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, **ulteriori incrementi** di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito della consistenza dell’organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola ...

E vediamo qual era la disciplina previgente, vale a

dire la corrispondente norma contenuta nella Legge 5.6.1990, n. 148:

**Art. 8**

Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, **potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,** alle seguenti condizioni:

- a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
- c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.

Dal semplice confronto tra i due testi normativi, appare evidente, a chiunque sappia leggere e non sia in malafede, che il nuovo testo è migliorativo rispetto al precedente: la norma del 1990 "congelava" i posti di tempo pieno nel numero di quelli funzionanti nell'a.s. 1988/89; il nuovo testo li "scongela", con la previsione di un eventuale loro incremento (non decremento), nell'ipotesi che siano reperibili nuove risorse.

In ogni caso un decremento non è assolutamente previsto.

La nuova normativa, dunque, non prevede assolutamente la fine del *tempo pieno* come i manifestanti in piazza ci volevano far credere.

E passiamo, ora, al maestro "tutor", contestatissimo e non si sa il perché.

Ovunque, un impiegato alle prime armi, un commesso appena assunto, un artigiano novizio viene affiancato da un collega più esperto. Nella scuola, questa ovvia pratica, universalmente ammessa e diffusa, è ritenuta offensiva.

Probabilmente i contestatori pensano che la categoria docente sia privilegiata e che gli insegnanti nascano "imparati", usando un termine dialettale, ma efficace.

Ma, a questo proposito, si deve onestamente dire "*nihil novi sub sole*" ed appare strano che un più che opportuno suggerimento, in vigore da quasi quindici anni e mai posto in discussione da chicchessia, sia fonte di scandalo per i professionisti della protesta anti-Moratti.

Anche qui è d'uopo rileggere la normativa vigente (possibile che nessuno degli scandalizzati, sciammannati dimostranti se ne ricordi? Che nessuno la applichi? Che nessuno la conosca?) Eppure è Legge dello Stato. Mi riferisco alla L. 5.6.1990, numero 148, la quale, all'articolo 8, così recita:

Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 è, di norma, tale da consentire una maggior presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

Mentre l'art. 7 del contestato Decreto "Moratti", a proposito del "tutor" afferma:

5. ... a tal fine concorre prioritariamente fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

Va bene essere fautori del così sconvolgente da cabilmente la caratteristica della nominalismo, tuttavia non pare giustificare le più accese contitolarità della classe, in che la differenza tra manifestazioni di piazza. presenza di più docenti, e l'insegnante "prevalente" A ben guardare, invece, la determina con estrema previsto dalla vecchia norma e nuova normativa è più precisione compiti e ruolo del la figura dell'insegnante "tutor" garantista della precedente, dal "tutor". prevista dal recente decreto sia momento che afferma inequivo- ...*Ne supra crepidam sutor!*